

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56

Categoria X Classe X

OGGETTO: Regolamento disciplinante le attività della commissione relativa al rilascio di autorizzazione e deposito di progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico sul territorio comunale, di cui alla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. Esame ed approvazione.

L'anno **2014** e questo giorno **17** del mese di **dicembre** alle ore **19,10** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 10.12.2014 n. 13021 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Avv. **Giuseppina Chianese**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 13 ed assenti, sebbene invitati, n° 4

1. BRASIELLO Vincenzo – Sindaco				<i>presente [X] assente []</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LANDOLFO Giovanni	X		10.	D'APONTE Carmine	X	
3.	DI BERNARDO Gaetano		X	11.	DE SANTIS Giovanni Pietro	X	
4.	MIELE Guido		X	12.	RENNELLA Angelo		X
5.	CIMMINO Hermine	X		13.	FACCENDA Tammaro	X	
6.	CHIANESE Giuseppina	X		14.	BRISSETTI Gennaro	X	
7.	MERENDA Alessandro		X	15.	RUGGIERO Giovangiuseppe	X	
8.	GERVASIO Tammaro	X		16.	IOVINE Pasquale	X	
9.	CHIARIELLO Antonio	X		17.	D'ERRICO Arcangelo	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Michele Sanseverino, Angelo Cimmino, Giuseppe Amoroso, Luisa Tessitore;

Giustificano l'assenza i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa VANIA DE COCCO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il settimo punto iscritto all'ordine del giorno: *«Regolamento disciplinante le attività della commissione relativa al rilascio di autorizzazione e deposito di progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico sul territorio comunale, di cui all' L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. Esame ed approvazione»*, dando per letta la proposta deliberativa.

Non essendovi interventi di rilievo il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 13, con voti favorevoli 12, astenuto 1 (Iovine), resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Il Presidente propone di votare per l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Presenti 13, con voti favorevoli 12, astenuto 1 (Iovine), resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Sindaco Ing. Vincenzo Brasiello

Regolamento disciplinante le attività della Commissione relative al rilascio delle autorizzazioni e deposito di progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico sul territorio comunale di cui alla L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. Esame ed approvazione.

Premesso:

-che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. e dal relativo Regolamento regionale di attuazione n. 4/2010 e ss.mm.ii.;

-che detta legge è stata successivamente integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;

-che, in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1/2012, tra l'altro, ha aggiunto "l'art. 4-bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni" alla legge regionale n. 9/1983;

Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 4 aprile 2012 pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 13 aprile 2012, con la quale si approvano le "linee guida per l'attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 9/1983", in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'art. 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9/1983, sono trasferibili ai Comuni, i quali ne fanno espressa richiesta;

Preso atto che la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161/2012 stabilisce, tra l'altro, che il "decreto del Sindaco o del Presidente dell'Unione dei Comuni o del Sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata", con il quale vengono nominate le "Commissioni" di cui all'art. 4-bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 9/1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo Ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;

Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 162 del 03/06/2014, con la quale è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Grumo Nevano;

Ritenuto opportuno approvare un Regolamento, che si pone l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo alle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

1. sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
2. sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dall'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di attività edilizia libera;
3. sui procedimenti di deposito del progetto strutturale;
4. sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la struttura tecnica e il progettista;

Visto:

-che, per il raggiungimento delle suddette finalità, il Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive ha provveduto a redigere lo schema di "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico," composto da n. 14 articoli;

-che detto schema di Regolamento è stato trasmesso alla II^a Commissione Consiliare per l'esame ed approvazione dello stesso;

che la suddetta Commissione, nella seduta del 02.12.2014, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, giusta verbale agli atti della stessa Commissione;

Ritenuto, pertanto, sottoporre detto schema di Regolamento, composto da n. 14 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per la dovuta approvazione da parte del Consiglio comunale;

Visto:

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione della Regione Campania n. 4/2010 e ss.mm.ii.;
- lo schema di "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza" allegato;
- lo Statuto dell'Ente;

Per quanto fin qui esposto,

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte:

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico" composto da n. 14 articoli e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, approvato dalla II Commissione Consiliare con il verbale del 02.12.2014;

2. Di dare atto:


a. che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale;

b. che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Addi .12.2014.....

Il Responsabile del IV Settore
(perito edile Salvatore Flajello)



COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI,
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

- ART. 1 OGGETTO
 - ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
 - ART. 3 NOMINA DELLA COMMISSIONE
 - ART. 4 PRESIDENZA
 - ART. 5 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE
E DECADENZA DEI COMPONENTI
 - ART. 6 INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSE
 - ART. 7 COMPETENZE
 - ART. 8 ATTIVITA' PROCEDIMENTALE
 - ART. 9 RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE ESAME
DELLE PRATICHE
 - ART. 10 ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE
PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
 - ART. 11 ATTIVITA' COMPLEMENTARI
 - ART. 12 VOTAZIONI
 - ART. 13 MODULISTICA
 - ART. 14 ONERI PER IL FUNZIONAMENTO
-

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 -Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -,svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

- m) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria; comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione è composta da cinque tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici, o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un tecnico ingegnere o architetto, con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

ART. 3 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è nominata dal Sindaco del Comune con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 *bis* della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, prelevando i nominativi dalla *shortlist* istituita dall'Ente, suddivisa in base a due profili professionali:

- a) Membro *esperto*: tecnico in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
- b) Membro *giovane*: ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

ART. 4 - PRESIDENZA

Le funzioni di presidente di Commissione saranno svolte da un professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge 9/1983, eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa durante la sua prima riunione. Per l'elezione è prevista la maggioranza semplice dei voti e a parità di voti risulterà eletto il componente più anziano.

La Commissione provvederà, altresì, ad eleggere, con le medesime modalità del comma precedente, un Vice Presidente, che, in assenza del Presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.

ART. 5 – DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI

La Commissione, così come costituita a seguito di Decreto Sindacale, resterà in carica per tre anni. Nel caso in cui dovesse intervenire, per qualsiasi causa, il venir meno di un componente della Commissione, si procederà alla sostituzione dello stesso con le medesime modalità di nomina previste per la nomina iniziale della Commissione, nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa Commissione e pregiudicarne il funzionamento. Il componente decade automaticamente dopo tre assenze consecutive senza giustificazione. Della decadenza prende atto il presidente durante la prima riunione successiva e ne dà comunicazione al sindaco del comune. Per la sostituzione si applica la disciplina del comma precedente.

ART. 6 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Non possono far parte della Commissione coloro che, alla data della presentazione dell'istanza, fanno già parte di almeno altre tre Commissioni dello stesso tipo presso altri Enti.

I componenti della commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici hanno l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dall'aula e non possono partecipare alla discussione, né assistere all'esame dei progetti.

ART. 7 - COMPETENZE

La Commissione, è competente e responsabile per lo svolgimento delle attività trasferite con le Delibere della Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 e n. 317 del 28.06.2012, in esecuzione della Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012. Il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo.

Le competenze inderogabili della Commissione sono quelle di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 1/2012 che si riportano pedissequamente:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 Legge Regionale n. 9 del 1983;
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria e conservazione dei relativi atti - articolo 4 della Legge Regionale n. 9 del 1983 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate, redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento numero 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri 10,50 dal piano di campagna;
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo operano le previsioni della legge 241/90 e ss.ii.mm..

Rimane di competenza del Genio civile il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri. 10,50 dal piano di campagna.

ART. 8 – ATTIVITA' PROCEDIMENTALE

La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale.

A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

Ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto a trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "*opere di edilizia privata*" che non superano l'altezza di "*metri 10,50 dal piano di campagna*", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dall'Ufficio Tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "*opere pubbliche o di interesse pubblico*".

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, il Comune è tenuto al rispetto del regolamento regionale n. 4 del 2010, per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo e partecipazione procedimentale, operano le previsioni della legge 241/90 e ss.ii.mm.. In materia di accesso agli atti si richiede la notifica all'Ente di tutte le eventuali procedure attivate dalla Commissione, nell'ambito delle disposizioni generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 9 – RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE, ESAME DELLE PRATICHE

Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Grumo Nevano negli orari d'ufficio, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni e notificate al Sindaco ed al Segretario Comunale con medesimo preavviso.

Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.

Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni degli eletti e trasmetterne verbale all'Ente.

Le pratiche sono esaminate secondo l'ordine cronologico così come pervenute al protocollo generale dell'Ente.

ART. 10 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL

FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;

- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 11 ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Le attività complementari al lavoro della commissione sono svolte da un segretario nominato con decreto sindacale che svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del Responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d) collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;
- e) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- f) predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione deposito sismico;
- g) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa -articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- i) ricezione degli atti e del certificato di collaudo -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi -art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- j) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- k) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria: comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudo/costruttore;
- l) voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

ART. 12 – VOTAZIONI

Le attività della Commissione si svolgono secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento. Laddove siano necessarie procedure di voto, le votazioni saranno validamente effettuate con la partecipazione di almeno 3 componenti.

ART. 13 – MODULISTICA

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Grumo Nevano si avvarrà della modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- a) Autorizzazione sismica;
- b) Deposito sismico;
- c) Modelli per voltture, sostituzione figure, ecc.;
- d) Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

ART. 14 - ONERI PER IL FUNZIONAMENTO

Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 6, della legge regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 1, comma 237 della legge regionale del 7 agosto 2014, gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, sono assicurati con le risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R. n. 9/83, da versarsi direttamente a favore della Tesoreria del Comune.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Giuseppina Chianese

f.to dott.ssa Vania De Cocco

PER COPIA CONFORME: 22/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Vania De Cocco



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/12/2014

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2014

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vania De Cocco